

domiciliare, impediti di svolgere la loro attività religiosa;

fra gli esponenti religiosi cattolici arrestati vanno segnalati: il parroco Mai Duc Chuong di 68 anni, condannato per propaganda contro il regime comunista, attualmente detenuto in un campo di rieducazione. Sono ancora agli arresti i sacerdoti cattolici John Bosco Pham Minh Tri e Bernard Wguyen Van Thin, anch'essi rinchiusi in un campo di rieducazione. Ad un vescovo cattolico, che ricopre un alto ufficio nella Curia romana e che prudentialmente è meglio non citare per nome, viene negato persino il momentaneo ritorno in Patria per riabbracciare i parenti;

sono numerosissimi gli arrestati di altre confessioni orientali e della Chiesa cristiana evangelica;

il suddetto documento comprende anche un notevole numero di professionisti, giornalisti, avvocati in stato di detenzione;

la Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo nella sua risoluzione sollecita i governi dell'Unione europea perché intervengano al fine di ottenere il rispetto della normativa ONU sulla tutela dei diritti civili e politici e sulla libertà di religione e sottolinea che non può essere adottato nei confronti del governo del Vietnam un atteggiamento di tolleranza per le gravissime violazioni dei diritti umani,

impegna il Governo

1) a chiedere al Governo del Vietnam l'immediata scarcerazione di chiunque sia detenuto per aver rivendicato ed esercitato la libertà religiosa, senza distinzione di fede;

2) a chiedere al Governo del Vietnam il rispetto del diritto dei religiosi di entrare ed uscire dal Paese senza restrizioni, vessazioni, ritorsioni;

3) ad esercitare, anche con l'Unione europea, ogni azione politica, diplomatica,

economica per indurre il Governo del Vietnam a soddisfare le richieste di cui ai punti 1 e 2.

(1-00403) « Pisanu, Frau, Tarditi, Martino, Biondi, Colletti, Niccolini, Rivolta, Martusciello ».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

gli uffici delle imposte dirette, nell'esaminare le dichiarazioni dei redditi stanno procedendo all'epurazione dagli oneri deducibili dei contributi unificati in agricoltura, con l'iscrizione a ruolo di interessi e soprattasse a carico dei contribuenti;

i contribuenti colpiti da tale decisione, in presenza di comportamenti contrastanti degli uffici finanziari, hanno prodotto ricorsi amministrativi, che aggravano la difficile situazione della gestione del contenzioso tributario;

alcune pronunce giurisdizionali già consentono l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, previa declaratoria, della deducibilità degli oneri in parola;

taluni uffici delle imposte dirette continuano comunque a sostenere la non deducibilità ai fini Irpef dei contributi in parola, in quanto ritengono che gli stessi siano da considerarsi oneri sopraggiunti, compensati dall'incremento reale del reddito fondiario;

le commissioni centrali non hanno sino ad oggi raggiunto intese di comportamenti unitari sulla materia, tanto che alcune volte hanno riconosciuto la deducibilità, per negarla in altre occasioni, generando in tal modo enorme confusione;

la situazione di incertezza è aggravata dal fatto che non risulta ancora determinata in maniera certa ed univoca la categoria degli oneri deducibili;

lo stato di incertezza frustra le iniziative degli operatori agricoli e li costringe a sostenere un conflitto di giusta rivendicazione con gli uffici finanziari, anche perché parte degli stessi sostiene che la deducibilità è definita solo per gli oneri gravanti sui redditi degli immobili, mediante l'applicazione dell'estimo catastale;

l'equa giustizia distributiva induce a ritenere che gli oneri suddetti siano da considerarsi veri e propri balzelli previdenziali dovuti di necessità;

impegna il Governo

a definire e a determinare, in maniera certa, la categoria degli oneri deducibili includendo in essa tutti i versamenti effettuati afferenti alla fattispecie dei contributi agricoli unificati.

(7-00799) « Piccolo, Mario Pepe ».

La XIII Commissione,

considerato che:

dal 1° gennaio 1994 al 1997 sui produttori agricoli venne caricata una tassa del 10 per cento sul polietilene che, destinata prima « ad agevolare il finanziamento delle attività di: a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione di scarti di film di polietilene, al fine di ridurre l'impatto ambientale e di ridurre l'uso delle discariche; b) sviluppo di mercati d'impiego dei materiali provenienti dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene » poi a « agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene » (legge n. 549 del 1995), venne successivamente abolita dal decreto legislativo n. 22 del 1997;

il contributo accantonato in questo modo ammonta a lire 60 miliardi che tuttavia oggi non risultano assegnati ad alcun capitolo spesa;

il decreto n. 22 del 1997 con l'articolo 48 prevede l'istituzione di un consorzio obbligatorio al fine di « favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero » che è di fatto chiamato a « a) promuovere la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene; b) assicurare la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene utilizzati sul territorio nazionale, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero »;

impegna il Governo

a consentire, di concerto con i ministeri competenti piena funzionalità al consorzio previsto dall'articolo 48 (in coerenza con la necessità di salvaguardare gli interessi dei produttori agricoli che sono gli unici a pagare per il recupero del polietilene) e a recuperare il fondo di lire 60 miliardi accantonati in passato che oggi sono « spariti ».

(7-00800) « Caruano, Gerardini, Tattarini, Rava, Rubino, Malagnino, Rossiello, Abaterusso ».

La I Commissione,

considerato che:

con la legge 28 marzo 1997 n. 85 i Ministri dell'interno, delle finanze e della difesa sono stati autorizzati a bandire dei concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli direttivi della polizia di Stato, della guardia di Finanza e dell'Arma dei carabinieri, riservati al personale della polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea, agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche ed al personale del ruolo ispettori

nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'arma dei carabinieri in possesso di diploma di scuola media di secondo grado;

il ministero dell'interno ha già espletato uno di tali concorsi interni conclusosi con 38 idonei in soprannumero;

con foglio d'ordine n. 32 del 14 luglio 1997 il comando generale della guardia di finanza ha bandito un « Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di 20 tenenti in s.p.e. della guardia di finanza riservato ai militari laureati del Corpo anno 1997 », conclusosi con 29 idonei in soprannumero;

nell'ambito della legge n. 288 del 1999 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 20 agosto 1999 è stato disposto che, « ... la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei commissari della polizia di Stato, bandito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura di posti già disponibili alla data del 31 agosto 1996 e non messi a concorso, sino al raggiungimento del prescritto limite massimo del 50 per cento dei posti resisi disponibili dopo il 31 agosto 1996 e sino alla data del bando di concorso stesso ... »;

è del tutto evidente come i 29 idonei in soprannumero della guardia di finanza siano pregiudicati rispetto agli analoghi idonei della polizia di Stato in quanto, mentre per questi ultimi le modalità ed i termini dettati nella legge n. 288 del 1999 consentiranno un assorbimento degli stessi nel ruolo da ricoprire ed una proroga della validità della graduatoria oltre i 18 mesi, per i primi, nonostante la mancata previsione di limiti quantitativi di posti da mettere a concorso (contrariamente a quanto previsto per la polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri), non è stata prevista una proroga della validità della graduatoria né si è proceduto ad analogo scorrimento per la copertura delle vacanze in organico che sussistevano ed attualmente sussistono come si rileva dall'indizione, nell'anno in corso:

di un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 27 tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico operativo della guardia di finanza (ruolo abolito nell'Arma dei carabinieri e destinato ad essere soppresso nel Corpo della guardia di finanza così come disposto dalla delega concessa al Governo in data 14 luglio 1999 per il riordino dei ruoli direttivi delle diverse forze di polizia), riservato ai marescialli aiutanti in servizio permanente nel Corpo, per il quale non è previsto il possesso né il diploma di laurea né del diploma di scuola media superiore;

di un nuovo concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 6 sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale della guardia di finanza, riservato ai marescialli aiutanti ed ai marescialli capi in servizio permanente nel Corpo per il quale non è previsto il possesso né del diploma di laurea né del diploma di scuola media superiore;

di un concorso straordinario per il reclutamento di n. 20 sottotenenti in s.p.e. della guardia di finanza riservato agli ufficiali di complemento del Corpo;

è da ritenere inammissibile che vengano ancora banditi dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi (VII livello) della pubblica amministrazione ai quali possano partecipare coloro che non siano in possesso di diploma di laurea, così come previsto dalla legge n. 312/80, né di diploma di scuola media di 2° grado;

con la legge n. 85 del 1997 si è inteso coprire le vacanze nei ruoli direttivi delle tre forze di polizia attraverso procedure concorsuali improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, volti alla valorizzazione delle risorse umane già presenti all'interno delle singole amministrazioni e coincidenti, tra l'altro, alle aspettative di crescita professionale del personale in possesso di requisiti culturali e professionali idonei a ricoprire incarichi direttivi;

i predetti 29 idonei in soprannumero sono tutti in servizio permanente effettivo,

con lunghi anni di esperienza operativa e sono tutti inquadrati in ruoli in cui vi è esubero di personale come il ruolo Ispettori;

l'utilizzo in servizio permanente di personale già qualificato ed addestrato, attualmente in servizio in spe con qualifica inferiore ma idoneo a ricoprire incarichi nel ruolo superiore rappresenta un miglioramento del livello qualitativo dell'amministrazione ed un risparmio concreto per lo Stato che eviterebbe l'onere degli elevati costi che attualmente caratterizzano i corsi di formazione ed i tempi necessari all'ambientamento dei neoassunti;

la guardia di finanza potrà trarre solamente beneficio dall'affidabilità, dall'esperienza e dalla preparazione teorica, nelle discipline economico-giuridiche, che tecnico-professionale di personale laureato in servizio permanente da diversi anni, dichiarato idoneo al concorso interno, la maggior parte del quale ha conseguito tale titolo a proprie spese durante l'attività di servizio spinto da motivazioni di crescita culturale ed ispirato ad un miglioramento non solo personale ma anche dell'amministrazione di appartenenza che, per i compiti istituzionali ad essa demandati, è sempre più impegnata in attività di servizio che richiedono approfondite conoscenze teoriche nelle discipline giuridico-economiche oltre che pratiche;

i provvedimenti che prevedono la possibilità da parte della guardia di finanza di bandire i concorsi riservati agli ufficiali di complemento per incrementare gli organici del Corpo e la legge che prevede il concorso straordinario riservato ai militari laureati rivestono sicuramente lo stesso carattere di straordinarietà anche con riferimento alla legge n. 288/99;

i concorsi straordinari riservati agli ufficiali di complemento rappresentano una modalità anomala di reclutamento di personale direttivo nella pubblica amministrazione visto che, rapportata alle modalità di reclutamento adottate da tutte le altre amministrazioni dello Stato ed in particolare dalla polizia di Stato, non è da

considerare un concorso aperto a tutti, dato che vi possono partecipare solamente coloro che abbiano prestato servizio di leva nella guardia di finanza come ufficiali, e non è da considerare un concorso interno visto che vi sono ammessi a partecipare anche gli ufficiali di complemento che hanno terminato il periodo di ferma e che quindi sono in congedo anche da diversi anni. Tra l'altro tali ufficiali non hanno certo maturato, nella breve permanenza in servizio nel corpo, esperienze e competenze specifiche che ne privilegino e giustifichino l'immissione in servizio permanente rispetto ai militari laureati che hanno prestato e continuano a prestare servizio attivo nel Corpo;

l'amministrazione della guardia di finanza ha già abbondantemente alimentato il ruolo ufficiali del ruolo normale con concorsi straordinari riservati agli ufficiali di complemento;

l'intensificarsi della lotta alla immigrazione clandestina, al contrabbando, alla criminalità ed all'evasione fiscale e le vacanze organiche createsi nel ruolo ufficiali della guardia di finanza in conseguenza delle dimissioni presentate nell'anno 1998 e nell'anno in corso da circa duecento ufficiali, giustificerebbero l'assorbimento dei 29 idonei al fine di non permettere che il Corpo venga meno ai compiti istituzionali ad esso affidati e che si creino condizioni che non consentano di svolgerli al meglio

impegna il Governo:

a disporre, nell'ambito dei provvedimenti adottati per la lotta alla criminalità riguardanti il potenziamento degli organici delle forze di polizia ed alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui deve ispirarsi l'attività amministrativa, che i 29 idonei in soprannumero del concorso interno bandito dalla guardia di finanza per il reclutamento di ufficiali del ruolo normale da personale in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche possano transitare nel ruolo ufficiali, al fine di evitare una disparità di

trattamento rispetto agli analoghi idonei della polizia di Stato per i quali tale scorporamento è stato previsto nell'ambito della legge n. 288/99.

(7-00801) « Migliori, Menia, Ascierio, Gasparri ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

a seguito delle dichiarazioni del pentito Di Maggio apparse sulla stampa nazionale in data odierna, con le quali egli afferma di avere ucciso l'allevatore Giuseppe Giovanni Caffrì durante il periodo in cui si trovava sotto protezione dello Stato —

se premessa del delitto è stata la decisione di servirsi di Di Maggio ai fini di concorrere con le forze dell'ordine alla cattura di latitanti di mafia in Sicilia e quali delle norme della legge vigente consentano alla polizia giudiziaria ed alla magistratura inquirente l'utilizzo di criminali la cui pericolosità è testimoniata da una vita di omicidi ed illegalità;

se indipendentemente da questo illecito ed innaturale utilizzo di un criminale sottoposto a protezione dello Stato, i soggetti destinati a tale ufficio hanno deciso « *motu proprio* » di destinare Di Maggio ai compiti su riportati, o, se tale decisione, sia stata previamente concertata con altri soggetti istituzionali, magistratura compresa;

se il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e la Presidenza del Consiglio siano stati posti a conoscenza della decisione adottata di adibire Di Maggio, lasciato libero, a compiti di cacciatore « di latitanti »;

se e per quale motivo siano state omesse le necessarie misure di collegamento e di controllo per evitare che il « collaborante cacciatore » ponesse in essere, al di là dei compiti informativi, azioni delittuose come quelle culminate nell'omicidio di Giuseppe Caffrì;

quali siano stati, nei particolari, l'evoluzione dei fatti e la involuzione degli stessi sino all'omicidio commesso dal collaborante nell'esercizio di una funzione illecitamente e colpevolmente assegnatagli;

se tale mancanza di controllo non si risolva in una omissione di cui all'articolo 40 capoverso del codice penale, per cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo;

quale sia ancora l'opinione del Governo dopo le dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia Vigna, che ha finalmente affermato che queste cose non dovranno più ripetersi, di fronte al fatto che ripetibili o meno esse si sono, in realtà, già verificate.

(2-01983) « Pisanu, Biondi ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

anche in seguito alle iniziative parlamentari — comprese quelle dei sottoscritti — che si sono succedute nel corso di questi ultimi anni, con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministero della pubblica istruzione, è stata, di recente, disposta l'assunzione di 24.500 posti a tempo indeterminato del personale della scuola;

il Ministro interrogato si è impegnato ad assumere 24.500 precari, nel rispetto dei limiti fissati da un decreto interministeriale, che vieta il superamento di un numero di dipendenti dal comparto scuola;